



ALLEGATI

Rendiconto finanziario

(migliaia di euro)

	31.12.2002	31.12.2001
FONDI GENERATI E RACCOLTI		
Utile netto dell'esercizio	85.066	79.537
Rettifiche di valore su crediti e accantonamenti ai fondi rischi su crediti in linea capitale	48.847	44.353
Riprese di valore su crediti e su accantonamenti per garanzie e impegni	-18.071	-12.535
Accantonamento ai fondi rischi su crediti in linea interessi	7.792	7.295
Accantonamento al fondo trattamento di fine rapporto	7.375	6.949
Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali	9.140	10.002
Rettifiche di valore su immobilizzazioni finanziarie	1	687
Accantonamento per imposte sul reddito	67.965	60.207
Accantonamento per altre imposte	11.969	11.902
Accantonamento a fondi di quiescenza ed altri fondi	3.387	1.000
Fondi generati dalla gestione reddituale	223.471	209.397
Incremento delle passività		
Aumento della raccolta ordinaria da banche	-	503.798
Aumento della raccolta P/T da banche	371.269	-
Aumento della raccolta ordinaria da clientela	1.053.664	398.836
Aumento della raccolta P/T da clientela	-	98.883
Aumento dei debiti rappresentati da titoli	56.014	282.249
Variazione dei fondi di terzi in amministrazione	801	2.551
Aumento delle altre passività	8.518	44.221
Variazione dei ratei e risconti passivi	-	30.286
Decremento delle attività		
Diminuzione di cassa e disponibilità	6.402	-
Diminuzione dei crediti P/T verso banche	58.395	-
Diminuzione dei crediti P/T verso clientela	-	90.126
Diminuzione dei titoli di proprietà	64.324	130.312
Diminuzione delle altre attività	63.472	-
Variazione dei ratei e risconti attivi	7.176	-
	1.690.035	1.581.262
TOTALE	1.913.506	1.790.659
FONDI UTILIZZATI ED IMPIEGATI		
Utile dell'esercizio precedente - quota distribuita	43.142	41.134
Variazione delle voci di patrimonio netto	43.142	41.134
Utilizzo dei fondi rischi su crediti	18.212	13.551
Utilizzo del fondo trattamento di fine rapporto	5.032	6.583
Utilizzo dei fondi per rischi ed oneri	78.473	78.452
Fondi utilizzati	101.717	98.586
Incremento delle attività		
Aumento di cassa e disponibilità	-	17.950
Aumento dei crediti ordinari verso banche	477.986	382.216
Aumento dei crediti P/T verso banche	-	53.103
Aumento dei crediti ordinari verso clientela	414.153	1.031.537
Aumento dei crediti P/T verso clientela	176.257	-
Aumento delle partecipazioni	26.226	41.323
Aumento delle immobilizzazioni immateriali e materiali	3.445	5.436
Aumento delle altre attività	-	23.282
Variazione dei ratei e risconti attivi	-	22.447
Decremento delle passività		
Diminuzione della raccolta ordinaria da banche	503.487	-
Diminuzione della raccolta P/T da banche	-	73.645
Diminuzione della raccolta P/T da clientela	157.929	-
Variazione dei ratei e risconti passivi	9.164	-
	1.768.647	1.650.939
TOTALE	1.913.506	1.790.659

Immobili di proprietà al 31 dicembre 2002

(Anche ai sensi dell'art. 10 della Legge 19 marzo 1983, n. 72)

UBICAZIONE DEI BENI		Valori dei beni al 31 dicembre 2001	Variazioni nell'esercizio 2002	
			in aumento	in diminuzione
ALBINO	- Via Marconi / angolo Viale Libertà	547.542		
BERGAMO	- Largo Porta Nuova, 2 / Via Gallicciolli, 3-5 / Via S. Francesco d'Assisi, 8	36.995.106	24.370	
BERGAMO	- Viale Papa Giovanni XXIII, 17 / Via S. Francesco d'Assisi, 2/b	2.750.173		
BERGAMO	- Via S. Francesco d'Assisi, 4	935.352		
BERGAMO	- Via S. Francesco d'Assisi, 6	1.472.119		
BERGAMO	- Piazza Pontida, 2-6-8-9 / Via Zambonate, 54	7.813.672	3.540	
BERGAMO	- Piazza S. Anna, 2	1.282.100	21.766	
BERGAMO	- Via Borgo S. Caterina, 2 / Piazza Oberdan	903.250	90.169	
BERGAMO	- Via Zanica, 2/A	1.067.310		
BERGAMO	- Via Baioni, 55	1.445.924		
BERGAMO	- Piazza Emanuele Filiberto, 1	836.173		
BOTTANUCO	- Via E. Toti, 5/7	650.431		
BRANZI	- Via Umberto I, 15/A	289.690		
BREMBATE	- Piazza Don Todeschini, 7	914.874		
BREMBATE DI SOPRA	- Via C. Battisti, 2	564.370		
BRESCIA	- Via A. Gramsci, 12/14	3.505.244	202.858	
BRESCIA	- Via Triumplina, 25/F / angolo Via Casazza	4.190.097		
CALCINATE	- Via delle Betulle, 5	389.146		
CALOLZIOCORTE	- Piazza Vittorio Veneto, 13/A	913.093	15.448	
CAMBIAGO	- Via Garibaldi, 38	279.908		
CASSANO D'ADDA	- Piazza Garibaldi, 29	776.111		
CASTEGNATO	- Via Marconi / Via Trebeschi, 12	828.072		
CASTELLI CALEPIO	- Via dei Mille, 34	312.847		
CASTREZZATO	- Via Torri, 9	274.563		
CHIOGGIA SOTTOMARINA	- Via Veneto	387.642		
CISANO BERGAMASCO	- Via Trieste / Via Mazzini	867.689	9.794	

(valori in euro)

Valori di bilancio al 31 dicembre 2002	Di cui rivalutazioni L. 30.12.1991, n. 413 L. 19.3.1983, n. 72 e precedenti Leggi	Fondi ammortamento	Valori netti di bilancio al 31 dicembre 2002	Superfici mq.
547.542	-	165.023	382.519	742
37.019.476	26.763.398	21.992.191	15.027.285	25.986
2.750.173	39.484	1.563.487	1.186.686	3.815
935.352	2.329	441.933	493.419	1.067
1.472.119	-	426.064	1.046.055	1.717
7.817.212	1.160.479	3.461.343	4.355.869	5.402
1.303.866	884.168	532.383	771.483	1.674
993.419	787.683	467.518	525.901	1.099
1.067.310	522.454	762.350	304.960	601
1.445.924	410.479	1.155.606	290.318	1.166
836.173	40.424	371.427	464.746	894
650.431	72.199	320.112	330.319	1.100
289.690	51.155	121.529	168.161	601
914.874	283.610	686.523	228.351	1.134
564.370	334.333	252.199	312.171	556
3.708.102	2.898.716	2.060.361	1.647.741	4.568
4.190.097	1.167.886	3.132.759	1.057.338	1.892
389.146	223.572	165.876	223.270	365
928.541	625.752	473.104	455.437	868
279.908	243.207	160.418	119.490	475
776.111	489.044	324.764	451.347	455
828.072	146.304	504.295	323.777	879
312.847	212.049	178.669	134.178	452
274.563	136.657	105.526	169.037	255
387.642	33.265	217.821	169.821	468
877.483	203.285	524.744	352.739	1.144

(segue)

UBICAZIONE DEI BENI		Valori dei beni al 31 dicembre 2001	Variazioni nell'esercizio 2002	
			in aumento	in diminuzione
CLUSONE	- Piazza Baradello, 21	437.314		
COLOGNE BRESCIANO	- Via Piantoni / angolo Via F.lli Facchetti	747.885		
COLOGNO AL SERIO	- Piazza Cavour, 2 / Via Don Conti	570.462	9.695	
CORTE FRANCA	- Via Roma, 77	356.933		
DELLO	- Via Roma, 55	272.183		
ERBUSCO	- Via Provinciale, 17-24 / Via Don Sturzo, 1	183.440		
FARA GERA D'ADDA	- Via Longobardica	643.503		41.675
FOPPOLO	- Via Conciliazione, 5	120.542		
GANDINO	- Via Locatelli, 11	500.636		
GAZZANIGA	- Via Vittorio Veneto, 24	41.285		
GAZZANIGA	- Via Vittorio Veneto, 17	654.218	5.128	
GORGONZOLA	- Via Serbelloni, 7/9	1.066.839	48.633	
GORNO	- Via Prealpina Inferiore, 2/B	360.043		
GRUMELLO DEL MONTE	- Piazza Camozzi, 10/11 / angolo Via Roma, 2	942.902		
INZAGO	- Via Piola / angolo Via Fumagalli, 3/7	922.770		
JESOLO LIDO	- Piazza Aurora, 29	239.542		
LEFFE	- Via Capponi / Via Dante	976.781	102.829	41.390
LOVERE	- Piazza 13 Martiri	1.130.524		
LOVERE	- Via Tadini, 2	3.189		
MALGRATE	- Via Parini, 33	864.959		
MIRA	- Via Nazionale, 150/155	668.450		
MONTECCHIO MAGGIORE	- Via Nogara	964.207		
NEMBRO	- Via Don G. Vavassori, 7	1.282.981		
NOVENTA PADOVANA	- Via Roma, 133	1.489.751		
OLTRE IL COLLE	- Via Roma, 30	99.475		
OSIO SOPRA	- Corso Italia, 1/2	504.385		
OSPITALETTO	- Piazza Roma, 38	790.107		
PALAZZOLO SULL'OGLIO	- Via XX Settembre, 2 / angolo Piazza Zamara	886.222		44.645
PASSIRANO	- Via Zanardelli / angolo Via Europa, 47/49	306.653	11.974	

Valori di bilancio al 31 dicembre 2002	Di cui rivalutazioni L. 30.12.1991, n. 413 L. 19.3.1983, n. 72 e precedenti Leggi	Fondi ammortamento	Valori netti di bilancio al 31 dicembre 2002	Superfici mq.
437.314	207.541	318.404	118.910	349
747.885	173.356	591.519	156.366	1.108
580.157	69.211	338.555	241.602	863
356.933	107.124	232.731	124.202	917
272.183	913	81.038	191.145	220
183.440	168.599	104.493	78.947	304
601.828	333.777	273.183	328.645	846
120.542	83.058	76.582	43.960	124
500.636	189.087	77.896	422.740	756
41.285	36.250	-	41.285	153
659.346	201.383	452.434	206.912	1.072
1.115.472	924.254	545.788	569.684	1.214
360.043	-	215.929	144.114	341
942.902	34.416	572.141	370.761	1.006
922.770	213.894	729.840	192.930	841
239.542	56.447	118.963	120.579	169
1.038.220	699.150	537.555	500.665	1.212
1.130.524	391.313	475.843	654.681	2.465
3.189	3.061	-	3.189	30
864.959	90.265	438.988	425.971	683
668.450	182.368	531.901	136.549	313
964.207	-	303.401	660.806	582
1.282.981	513.407	486.597	796.384	1.363
1.489.751	-	469.272	1.020.479	750
99.475	55.617	54.144	45.331	202
504.385	33.250	224.476	279.909	920
790.107	351.508	537.567	252.540	1.035
841.577	503.422	476.009	365.568	1.284
318.627	98.647	221.450	97.177	538

(segue)

UBICAZIONE DEI BENI	Valori dei beni al 31 dicembre 2001	Variazioni nell'esercizio 2002	
		in aumento	in diminuzione
PIAZZA BREMBANA - Via Belotti, 5/7	207.509		
PONTE SAN PIETRO - Via Vittorio Emanuele, 17/19 / Largo IV Novembre, 1	2.259.362		177.516
PROVAGLIO D'ISEO - Via Sebina, 42	229.337		
RODENGO SAIANO - Via Castello, 57	309.819		
ROMANO LOMBARDO - Via Rubini, 38	770.328	10.560	206.917
ROVATO - Corso Bonomelli, 34	570.495		
RUDIANO - Piazza Martiri della Libertà, 15	348.479		
S. DONÀ DI PIAVE - Via XIII Martiri	1.625.880		
S. OMOBONO IMAGNA - Via Vittorio Veneto, 146	218.279	80.780	
S. PAOLO D'ARGON - Via Marconi, 1	687.831		
S. PELLEGRINO TERME - Via S. Carlo, 64	325.152		
SERiate - Via Dante, 3	1.198.209	3.774	16.873
SERINA - Via Palma il Vecchio, 13	279.337		
SPINEA - Piazza Marconi Verga Alfieri	1.726.970		167.950
TRAVAGLIATO - Piazza Libertà, 36	794.268		
TRENZANO - Via Vittorio Emanuele, 1	207.394		
TREVIGLIO - Via G. Matteotti, 3	1.015.411		
TREVIOLLO - Via Roma / angolo Piazza Mons. Benedetti	1.087.912		
URGNANO - Viale delle Rimembranze, 7	1.100.376		
VAPRIO D'ADDA - Via Perego, 23	640.401		
VENEZIA PELLESTRINA - Sestiere Zennari	162.109		
VENEZIA GIUDECCA - Fondamenta Ponte Piccolo	187.862		
VENEZIA MESTRE - Via Garibaldi, 136/138	765.584		64.104
VENEZIA MESTRE - Via Olivi / Via Mestrina	3.164.767		
VENEZIA LIDO - Via S. Gallo, 173	508.730		
VENEZIA - Dorsoduro, 2819	117.562		117.562
VENEZIA - San Marco, 382/395	1.938.406	61.467	
VENEZIA S. LUCA - Calle Magazen	427.983		
VEROLAVECCHIA - Piazza Verdi, 1	239.968		
VILLA D'ALMÉ - Via Roma, 23	626.609		
VILLA DI SERIO - Via Locatelli, 55/a	573.331	11.462	
TOTALI	113.536.339	714.247	878.632

Valori di bilancio al 31 dicembre 2002	Di cui rivalutazioni L. 30.12.1991, n. 413 L. 19.3.1983, n. 72 e precedenti Leggi	Fondi ammortamento	Valori netti di bilancio al 31 dicembre 2002	Superfici mq.
207.509	61.971	140.560	66.949	279
2.081.846	339.829	837.110	1.244.736	2.090
229.337	127.416	102.933	126.404	238
309.819	231.745	187.608	122.211	502
573.971	340.807	304.131	269.840	761
570.495	315.709	245.127	325.368	497
348.479	177.083	191.736	156.743	672
1.625.880	75.987	642.877	983.003	1.648
299.059	188.307	94.558	204.501	527
687.831	213.083	545.066	142.765	762
325.152	82.522	193.355	131.797	595
1.185.110	712.715	597.650	587.460	2.181
279.337	166.226	152.965	126.372	587
1.559.020	507.972	801.130	757.890	1.741
794.268	180.944	618.230	176.038	769
207.394	194.895	116.371	91.023	365
1.015.411	-	395.299	620.112	962
1.087.912	260.866	800.035	287.877	1.294
1.100.376	280.438	662.689	437.687	1.200
640.401	-	153.696	486.705	425
162.109	45.592	114.643	47.466	115
187.862	48.528	60.413	127.449	83
701.480	169.540	241.866	459.614	483
3.164.767	54.055	1.217.549	1.947.218	1.627
508.730	94.223	261.280	247.450	246
-	-	-	-	-
1.999.873	937.765	795.505	1.204.368	2.120
427.983	-	179.332	248.651	295
239.968	132.373	106.626	133.342	264
626.609	159.480	211.916	414.693	440
584.793	175.644	401.681	183.112	939
113.371.954	49.728.965	61.428.661	51.943.293	105.742

Elenco delle partecipazioni

	Situazione al 31.12.2001		Variazioni in aumento		
	N. azioni o quote	Valore di bilancio	N. azioni o quote		Valore di bilancio
			a pagamento	gratuite	
A) IN ENTI CREDITIZI					
ALETTI & C. Banca di Investimento Mobiliare S.p.A.	2.197.092	26.775.888	1.399.372		17.264.999
EFIBANCA - Ente Finanziario Interbancario S.p.A.	25.000	123.804			
TOTALI		26.899.692			17.264.999
B) IN ENTI FINANZIARI					
Creberg SIM S.p.A.	4.500.000	4.501.327			2.500.000
Aletti Merchant S.p.A.	10.400.000	10.400.000			
Leasimpresa S.p.A.	5.001.000	9.169.313			
Aletti Gestielle Alternative SGR S.p.A.	116.800	584.000			
Aletti Gestielle SGR S.p.A.	856.604	4.261.286			
BPV Vita S.p.A.	-	-	1.128.000		6.188.563
Assisebino S.r.l.	1.800	55.664			
Assofin Brescia S.p.A. in liquidazione	1.000	11.733			
Veneto Sviluppo S.p.A.	38.500	99.418			
FINLOMBARDA - Finanziaria per lo sviluppo della Lombardia S.p.A.	162	28.922			
Società Interbancaria per l'Automazione - Cedborsa S.p.A.	11.428	6.994			
TOTALI		29.118.657			8.688.563
C) ALTRE PARTECIPAZIONI					
Società Gestione Servizi - BPVN S.p.A.	2.500.000	25.000.000			
Bergamo Stadio S.p.A.	41.000	41.358			
CILME-MULTITEL S.p.A.	180.853	106.658			
GAL-VALLE BREMBANA S.r.l.	98	506			
Promatech S.p.A.	2.881.000	11.620.500			
Società per l'Aeroporto Civile di Bergamo - Orio al Serio S.p.A.	122.749	507.157			
Mercato Mobiliare di Nord-Est S.p.A.	21.616	10.655			
Euros Consulting S.p.A.	144.224	74.241			
Centrale dei Bilanci S.r.l.	15	38.734	214.269		275.369
Società per i Servizi Bancari - SSB S.p.A.	534.399	33.119			
SITEBA - Sistemi Telematici Bancari S.p.A.	20.538	10.607			
Interporto di Padova S.p.A.	4.821	53.970			
Istituto per l'Enciclopedia della Banca e della Borsa S.p.A.	698	1.644			
NOMISMA - Società di Studi Economici S.p.A.	5.000	1.722			
Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication - S.W.I.F.T. S.c.	21	13.049			
Sviluppo Territorio S.p.A. in liquidazione	2.754	2.845			
TOTALI		37.516.765			275.369
TOTALI GENERALI		93.535.114			26.228.931

(valori in euro)

Variazioni in diminuzione		Situazione al 31.12.2002		Percentuale partecipazione
N. azioni o quote	Valore di bilancio	N. azioni o quote	Valore di bilancio	
		3.596.464	44.040.887	25,775
		25.000	123.804	0,079
	-		44.164.691	
		4.500.000	7.001.327	50,000
		10.400.000	10.400.000	40,000
		5.001.000	9.169.313	33,340
		116.800	584.000	29,200
		856.604	4.261.286	19,591
		1.128.000	6.188.563	15,000
		1.800	55.664	9,000
232		1.000	11.501	6,694
		38.500	99.418	0,550
		162	28.922	0,405
		11.428	6.994	0,033
	232		37.806.988	
		2.500.000	25.000.000	24,510
		41.000	41.358	10,000
		180.853	106.658	8,221
		98	506	4,900
		2.881.000	11.620.500	4,128
		122.749	507.157	3,464
204		21.616	10.451	1,141
		144.224	74.241	0,733
		214.284	314.103	0,714
		534.399	33.119	0,645
		20.538	10.607	0,411
		4.821	53.970	0,230
325		698	1.319	0,215
31		5.000	1.691	0,035
		21	13.049	0,024
2.754	2.845	-	-	
	3.405		37.788.729	
	3.637		119.760.408	



APPENDICI



RELAZIONE INFORMATIVA SUL RECEPIMENTO DEL "CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLE SOCIETÀ QUOTATE" PRESSO IL CREDITO BERGAMASCO

Signori azionisti,

come a Voi noto, il "Codice di autodisciplina delle società quotate" – elaborato e periodicamente rivisitato dall'apposito Comitato (composto da esponenti del mondo imprenditoriale, bancario e finanziario, istituzionale) e diffuso a tutte le società interessate per iniziativa della Borsa Italiana S.p.A. – ha inteso, tra l'altro:

- offrire alle società quotate italiane uno standard di riferimento, accrescendo l'affidabilità delle società medesime presso gli investitori ed agevolando quindi l'accesso al mercato;
- rappresentare un modello di organizzazione societaria adeguato a gestire il corretto controllo dei rischi d'impresa ed i potenziali conflitti di interesse.

Il "Comitato per la Corporate Governance delle società quotate" ha provveduto, nel luglio dello scorso anno, ad apportare rilevanti modifiche al Codice di autodisciplina, tenendo conto della "best practice" nazionale ed internazionale.

Al riguardo si specifica che, dall'esame della nuova versione rivisitata del Codice (reso disponibile al pubblico sul sito "on line" di Borsa Italiana a partire dal mese di agosto 2002), emergono interessanti novità rispetto alla precedente elaborazione, delle quali si illustrano le principali nei termini seguenti:

- *amministratori indipendenti*: sono stati individuati criteri più precisi per la valutazione, da parte di ogni consiglio di amministrazione, dell'indipendenza dei propri membri; in particolare si segnala che l'indipendenza di ciascun amministratore è esaminata e verificata periodicamente, sulla base di criteri più rigorosi e per certi versi più stringenti, dal consiglio di amministrazione nella sua collegialità, e dell'esito delle valutazioni viene data adeguata comunicazione al mercato;
- *controllo interno*: viene fornita una nuova definizione di controllo interno più in linea con gli "standard" internazionali sottolineandone, in particolare, il carattere di "processo", che coinvolge tutte le funzioni aziendali e che tende a monitorare l'efficienza delle operazioni, l'affidabilità dell'informazione finanziaria, il rispetto di leggi e regolamenti, la salvaguardia dei beni aziendali;
- *operazioni con parti correlate*: viene raccomandato alle società di definire criteri generali per l'identificazione delle operazioni che devono essere approvate dal consiglio di amministrazione; viene sottolineato che tali operazioni devono rispettare criteri di correttezza sostanziale e procedurale e che gli amministratori, portatori di un

interesse anche potenziale o indiretto nell'operazione, devono informare tempestivamente ed in modo esauriente il consiglio sull'esistenza dell'interesse e sulle sue circostanze, nonché allontanarsi dalla riunione consiliare al momento della deliberazione; quando lo richiedano la natura, l'entità e le caratteristiche dell'operazione, viene raccomandato il ricorso ad esperti indipendenti ("advisor" quali banche, società di revisione e altri esperti) per il rilascio di "fairness opinion" e ad avvocati per il rilascio di "legal opinion";

- *trattamento delle informazioni riservate*: per una corretta gestione di queste informazioni, il Codice prevede l'adozione di procedure interne nonché di un codice di comportamento per disciplinare gli obblighi informativi inerenti alle operazioni di trading da parte di persone rilevanti ("insider dealing");
- *comitato per la remunerazione*: viene esplicitata la competenza di tale comitato anche per i piani di "stock option" o di assegnazione di azioni.

Facendo seguito alla dettagliata informativa fornita al mercato con note datate 27 marzo 2000, 26 febbraio 2001 e 25 febbraio 2002, il consiglio di amministrazione del Credito Bergamasco comunica di aver proceduto – alla luce delle predette modifiche e nel rispetto delle raccomandazioni (linee guida) emanate da Borsa Italiana per la redazione della relazione in materia di "Corporate Governance" – ad una ulteriore ed approfondita disamina, nel dettaglio, delle disposizioni del Codice e ad una accurata analisi della situazione del Credito Bergamasco, dalle quali si è riscontrato – confermando le valutazioni a suo tempo espresse – che, sia sul piano normativo (statuto e disposizioni regolamentari interne) sia sul versante operativo, le norme prescritte dal documento risultano in gran parte già da tempo applicate presso la nostra banca.

Solo per limitate prescrizioni del Codice, il consiglio ha rilevato che esse non sono applicabili alla nostra realtà in quanto:

- a) riguardanti società ad azionariato estremamente diffuso (artt. 7.1 e 7.2);
- b) relative a fattispecie non esistenti al Credito Bergamasco (art. 4.3);
- c) superflue alla luce:
 - delle specifiche normative vigenti per gli istituti di credito, che assicurano l'attuazione delle meritorie finalità insite nel Codice (artt. 10.1 e 10.2), pur con modalità tecniche diverse (e, per certi versi, ancora più pregnanti);
 - dell'ordinamento interno e delle prassi già attuate presso la nostra banca (artt. 10.1, 10.2 e 13.4).

Con particolare riferimento alle operazioni con parti correlate, il consiglio ha identificato tali fattispecie, distinguendo fra tre diverse tipologie ed i connessi "iter deliberativi", sinteticamente riassumibili nei termini seguenti:

- 1) le operazioni di ordinaria amministrazione (in genere rientranti nell'ambito degli affidamenti), comportanti l'assunzione di obbligazioni con esponenti aziendali, richiedono l'osservanza della speciale procedura autorizzativa di cui all'art. 136 del D. Lgs. n. 385/1993 (delibera specifica del consiglio di amministrazione in assenza dell'interessato e con l'assenso del collegio sindacale);
- 2) le operazioni di ordinaria amministrazione diverse dalle precedenti (sub 1) seguono gli "iter" deliberativi consueti – in esecuzione delle deleghe ordinarie – fermo restando l'obbligo di rendicontazione al consiglio di amministrazione, nella prima seduta utile successiva (come avviene, ad esempio, per la stipulazione e/o il rinnovo della polizza assicurativa BBB/CCC, ovvero per gli affidamenti ordinari diversi da quelli indicati sub 1);
- 3) le operazioni di carattere straordinario (per contenuto, importo, significatività) formano oggetto di valutazione ed approvazione – in via esclusiva – da parte del consiglio di amministrazione (come si è verificato, ad esempio, per gli importanti progetti di Gruppo, volti alla centralizzazione di attività informatiche, di back office, di finanza, ecc.), di norma supportate nel giudizio da pareri e da consulenze di "advisor" esterni.

Il consiglio di amministrazione reputa pertanto recepito presso il Credito Bergamasco il "Codice di autodisciplina delle società quotate",

- con esclusione delle norme inapplicabili di cui ai precedenti punti a), b) e c);
- con riserva di futuro approfondimento delle residue e marginali raccomandazioni contenute nel Codice (limitate agli artt. 8.2, in materia di emolumenti agli amministratori delegati, e 13.5, in relazione a modifiche prospettabili all'atto costitutivo connesse al verificarsi di eventi particolari ivi dettagliati).

Per una migliore comprensione delle valutazioni e delle scelte operate dal consiglio di amministrazione si rimanda all'allegato quadro sinottico ed alle tabelle a questo accluse, che ne formano parte integrante.

Bergamo, 24 febbraio 2003

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLE SOCIETÀ QUOTATE

RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Comitato ritiene che, nelle società quotate, il consiglio di amministrazione abbia, quale sua primaria responsabilità, quella di determinare gli obiettivi strategici della società e di assicurarne il raggiungimento.

In tal senso il consiglio svolge una funzione di guida che trova concreta attuazione non solo attraverso riunioni del consiglio medesimo, da tenersi a cadenze regolari, ma anche attraverso l'effettivo impegno di ciascun amministratore in tali riunioni ed in quelle dei comitati costituiti in seno al consiglio.

Il Comitato, nel riconoscere che i sindacati azionari possono svolgere un'utile funzione nel governo delle società quotate, auspica che sia in ogni caso garantito il ruolo centrale del consiglio di amministrazione. Inoltre, raccomanda ai consigli delle società quotate che facciano parte di gruppi di mantenere salda la guida delle medesime, operando in una prospettiva di massimizzazione del valore per i propri azionisti, pur nell'ambito del coordinamento strategico e gestionale attuato dalla capogruppo.

Il consiglio di amministrazione ha, come sopra detto, compiti di indirizzo strategico e, per quanto riguarda il gruppo, organizzativo.

Il consiglio è anche l'organo collegiale cui compete la verifica dell'esistenza dei controlli necessari per monitorare l'andamento della società.

Il consiglio ha, inoltre, il potere di nominare uno o più amministratori delegati ed un comitato esecutivo, richiedendo però agli stessi di fornire un'adeguata informa-

1. RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1.1. - Le società quotate sono guidate da un consiglio di amministrazione che si riunisce con regolare cadenza e che si organizza ed opera in modo da garantire un effettivo ed efficace svolgimento delle proprie funzioni.

1.2. - Il consiglio di amministrazione:

- a) esamina ed approva i piani strategici, industriali e finanziari della società e la struttura societaria del gruppo di cui essa sia a capo;
- b) attribuisce e revoca le deleghe agli amministratori delegati ed al comi-

1.1. - Prescrizione pienamente rispettata sia a livello statutario (si veda in proposito l'art. 18, 1° comma, dello statuto sociale, nella parte in cui enuncia che il consiglio di amministrazione si raduna normalmente ogni mese e tutte le volte che il presidente lo creda necessario o gliene sia fatta richiesta da almeno quattro amministratori ovvero negli altri casi previsti dallo statuto o dalla legge) sia sul piano operativo.

Si specifica che:

- nel corso dell'anno solare 2002 si sono tenute n. 12 sedute del consiglio di amministrazione e n. 20 riunioni del comitato esecutivo;
- per l'anno solare 2003 sono state programmate n. 11 sedute del consiglio di amministrazione e n. 20 riunioni del comitato esecutivo.

1.2. - Con riferimento alle prescrizioni del Codice di cui al punto 1.2 si osserva che:

- a) prescrizione rispettata sia a livello statutario (art. 15 dello statuto sociale) sia sul piano operativo;
- b) prescrizione rispettata sia a livello statutario (art. 16 dello

tiva sull'esercizio dei poteri delegati. Il Comitato ritiene che sia diritto ed interesse del consiglio monitorare che non vi sia una rilevante concentrazione di poteri gestionali in capo agli organi delegati senza un adeguato sistema di controlli.

Infatti, se è certamente necessario che le società abbiano una guida esecutiva autorevole, dotata di adeguati poteri ed in grado di esercitarli in modo compiuto, è altrettanto necessario che il consiglio di amministrazione, nella sua collegialità, vigili, secondo modalità preordinate e condivise, sulla gestione.

In ogni caso, il Comitato raccomanda che la delega agli amministratori delegati non copra, oltre alle materie riservate al consiglio dalla legge o dallo statuto, le operazioni più significative (e tra queste, in particolare, quelle con parti correlate), il cui esame e la cui approvazione rimangono nella competenza esclusiva del consiglio. Il Comitato raccomanda che il consiglio di amministrazione determini le linee guida e i criteri per l'identificazione di tali operazioni. L'informativa all'assemblea sarà sufficientemente analitica, in modo da permettere la comprensione dei vantaggi, per la società, delle operazioni medesime.

La nomina di un comitato esecutivo non comporta la sottrazione al consiglio di compiti ad esso spettanti ai sensi del presente articolo.

tato esecutivo definendo i limiti, le modalità di esercizio e la periodicità, di norma non inferiore al trimestre, con la quale gli organi delegati devono riferire al consiglio circa l'attività svolta nell'esercizio delle deleghe loro conferite;

c) determina, esaminate le proposte dell'apposito comitato e sentito il collegio sindacale, la remunerazione degli amministratori delegati e di quelli che ricoprono particolari cariche, nonché, qualora non vi abbia già provveduto l'assemblea, la suddivisione del compenso globale spettante ai singoli membri del consiglio e del comitato esecutivo;

d) vigila sul generale andamento della gestione, con particolare attenzione alle situazioni di conflitto di interessi, tenendo in considerazione, in particolare, le informazioni ricevute dal comitato esecutivo (ove costituito), dagli amministratori delegati e dal comitato per il controllo interno, nonché confrontando, periodicamente, i risultati conseguiti con quelli programmati;

e) esamina ed approva le operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario, con particolare riferimento alle operazioni con parti correlate;

f) verifica l'adeguatezza dell'assetto organizzativo ed amministrativo generale della società e del gruppo predisposto dagli amministratori delegati;

statuto sociale) e di normativa interna sia sul piano operativo (la sintetica informazione sulle principali deleghe conferite è operata nell'allegato A al presente quadro sinottico);

c) prescrizione pienamente rispettata nell'operatività corrente; si consideri infatti che – in sede di rinnovo delle cariche operato al termine dell'assemblea dei soci, tenutasi il 20 aprile 2002 – il consiglio ha disposto, con delibera del 20 aprile 2002, la nuova composizione del comitato permanente per la remunerazione, composto prevalentemente da amministratori non esecutivi, che – una volta all'anno, prima della delibera “de qua” – è chiamato a sottoporre al consiglio un'articolata proposta;

d) prescrizione rispettata sia a livello statutario (art. 15, ultimo comma, dello statuto sociale) sia sul piano operativo;

e) prescrizione rispettata sia a livello statutario (art. 15, ultimo comma, dello statuto sociale) sia sul piano operativo;

f) prescrizione rispettata sia a livello statutario sia sul piano operativo;

g) riferisce agli azionisti in assemblea.

Il Comitato raccomanda che ciascun amministratore svolga le proprie funzioni con consapevolezza e che le decisioni del consiglio, pertanto, siano prese da amministratori effettivamente a conoscenza dei fatti su cui sono chiamati a discutere e deliberare.

Le decisioni di ciascun amministratore sono autonome nella misura in cui l'amministratore assuma le proprie scelte con libero apprezzamento, nell'interesse della generalità degli azionisti. Pertanto, anche quando le scelte gestionali siano state preventivamente vagliate, nei limiti e nel rispetto delle norme di legge applicabili, dagli azionisti di controllo (individualmente o nell'ambito di patti), ciascun amministratore è tenuto a deliberare in autonomia, assumendo scelte che, ragionevolmente, possono portare alla massimizzazione dello shareholder value. La creazione di valore per la generalità degli azionisti rappresenta l'obiettivo principale che gli amministratori di società quotate perseguono: l'enfasi posta sullo shareholder value, oltre a riflettere un indirizzo prevalente in campo internazionale, si concilia con l'indirizzo normativo italiano, che vede nell'interesse sociale il parametro di riferimento dell'operato di coloro che sono alla guida delle società. Nelle società quotate, inoltre, la promozione del valore delle azioni costituisce anche il presupposto indispensabile per un proficuo rapporto con il mercato finanziario.

L'indipendenza del giudizio è un requisito delle decisioni di tutti gli amministratori, siano essi esecutivi o non esecutivi, e siano, o meno, questi ultimi "indipendenti" ai sensi del successivo art. 3.

Il richiamo all'impegno di tempo da dedicare per lo svolgimento diligente dei compiti dell'amministratore sancisce il principio che tutti gli amministratori sono tenuti, individualmente, a prestare una sufficiente attenzione all'incarico, permettendo così alle società di trarre beneficio dalle loro competenze. Ciascun amministratore, pertanto, ha la responsabilità di valutare, preventivamente, la capacità di poter svolgere, diligentemente ed efficacemente, il proprio compito.

Il consiglio rileva annualmente e rende note nella relazione sulla gestione le cariche di amministratore o sindaco ricoperte dai consiglieri in società quotate e nelle altre società indicate nel testo.

1.3. - Gli amministratori agiscono e deliberano con cognizione di causa ed in autonomia, perseguendo l'obiettivo della creazione di valore per gli azionisti. Gli amministratori accettano la carica quando ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di amministratore o sindaco da essi ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni.

g) prescrizione rispettata sul piano operativo.

1.3. - Prescrizione rispettata; con riferimento alle cariche di amministratore o sindaco ricoperte dagli amministratori del Credito Bergamasco in altre società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, si rimanda allo specifico prospetto – allegato alla relazione sulla gestione al bilancio dell'esercizio 2002 – all'uopo predisposto.

Il Comitato ritiene che l'onere della conoscenza dei doveri e delle responsabilità connessi alla posizione di amministratore ricada sul singolo componente il consiglio. Gli amministratori delegati si adoperano affinché tutti gli amministratori siano aggiornati sulle principali novità del quadro normativo in cui la società si muove e, specialmente, di quello concernente l'esercizio della funzione di amministratore.

1.4. - Gli amministratori sono tenuti a conoscere i compiti e le responsabilità inerenti alla loro carica. Gli amministratori delegati si adoperano affinché il consiglio venga informato sulle principali novità legislative e regolamentari che riguardano la società e gli organi sociali.

1.4. - Prescrizione rispettata; presso il Credito Bergamasco il presidente tiene costantemente informati gli amministratori sulle novità (innovative e/o modificative) legislative e regolamentari che interessano la società in generale e gli organi sociali in particolare.

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

In relazione ad una fattispecie non infrequente, si precisa che l'attribuzione di poteri per i soli casi di urgenza ad amministratori non muniti di deleghe gestionali non vale a configurarli come amministratori esecutivi.

2. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

2.1. - Il consiglio di amministrazione è composto di amministratori esecutivi (per tali intendendosi gli amministratori delegati, ivi compreso il presidente quando allo stesso vengano attribuite deleghe, nonché gli amministratori che ricoprono funzioni direttive nella società) e non esecutivi. Gli amministratori non esecutivi sono per numero e autorevolezza tali da garantire che il loro giudizio possa avere un peso significativo nell'assunzione delle decisioni consiliari.

2.1. - Prescrizione rispettata (nell'allegato B si riassume la composizione del consiglio di amministrazione con specifica indicazione delle cariche ricoperte e degli amministratori esecutivi, nonché degli amministratori indipendenti secondo quanto contemplato al successivo punto 3).

Nella realtà italiana, il numero degli amministratori non esecutivi è normalmente preponderante rispetto a quelli esecutivi. Il Comitato raccomanda che gli azionisti, in sede di nomina degli amministratori, in concreto, per ciascuna società in relazione alle dimensioni, alla complessità e specificità del settore di attività ed alle dimensioni del consiglio stesso, valutino il numero, le esperienze e le caratteristiche personali degli amministratori non esecutivi.

Il fatto che le deleghe di gestione della società siano affidate solo ad una parte degli amministratori non elimina l'importanza che il consiglio, nello svolgimento dei suoi compiti di indirizzo strategico e di vigilanza, sia effettivamente in grado di esprimere giudizi autorevoli, frutto di autentiche discussioni fra persone professionalmente qualificate.

2.2. - Gli amministratori non esecutivi apportano le loro specifiche competenze nelle discussioni consiliari, contribuendo all'assunzione di decisioni conformi all'interesse sociale.

2.2. - Prescrizione rispettata.

La componente non esecutiva ha il ruolo primario di fornire un contributo positivo all'esercizio di tali compiti.

Gli amministratori non esecutivi arricchiscono la discussione consiliare con competenze formate all'esterno dell'impresa, di carattere strategico generale o tecnico particolare. Tali competenze permettono di analizzare i diversi argomenti in discussione da prospettive diverse e, perciò, contribuiscono ad alimentare la dialettica che è il presupposto distintivo di una decisione collegiale, meditata e consapevole.

Il contributo degli amministratori non esecutivi risulta anche utile sulle tematiche in cui l'interesse degli amministratori esecutivi e quello più generale degli azionisti potrebbero non coincidere. Infatti, la componente non esecutiva del consiglio, per la sua estraneità alla gestione della società, può valutare con maggiore distacco le proposte e l'operato dei delegati.

AMMINISTRATORI INDIPENDENTI

L'indipendenza di giudizio è un atteggiamento richiesto a tutti gli amministratori, esecutivi e non esecutivi: l'amministratore consapevole dei doveri e dei diritti connessi alla propria carica opera sempre con indipendenza di giudizio.

In particolare, gli amministratori non esecutivi, non essendo coinvolti in prima persona nella gestione della società, risultano titolati a fornire un giudizio autonomo e non condizionato sulle delibere proposte dagli amministratori delegati.

Il Comitato auspica che, in conformità alla prassi internazionale, nei consigli di amministrazione delle società quotate sia eletto un numero di amministratori "indipendenti" che sia adeguato in relazione al numero degli amministratori non esecutivi componenti il consiglio e significativo per la sua rappresentatività. Il ruolo degli amministratori indipendenti assume rilevanza, oltretutto nelle discussioni consiliari, nella partecipazione ai comitati, di cui si tratta nel seguito del Codice, costituiti dal consiglio di amministrazione per trattare tematiche delicate e fonti potenziali di conflitti di interesse. Il Comitato rileva che, nelle società ad azionariato diffuso, l'aspetto più delicato consiste nell'allineamento degli interessi degli amministratori delegati con quelli degli

3. AMMINISTRATORI INDIPENDENTI

3.1. - Un numero adeguato di amministratori non esecutivi sono indipendenti, nel senso che:

- a) non intrattengono, direttamente, indirettamente o per conto di terzi, né hanno di recente intrattenuto, relazioni economiche con la società, con le sue controllate, con gli amministratori esecutivi, con l'azionista o gruppo di azionisti che controllano la società, di rilevanza tale da condizionare l'autonomia di giudizio;
- b) non sono titolari, direttamente, indirettamente, o per conto di terzi, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere loro di esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla società, né partecipano a patti parasociali per il controllo della società stessa;
- c) non sono stretti familiari di amministratori esecutivi della

3.1. - Prescrizione rispettata nell'attuale composizione del consiglio (si veda il successivo punto 3.2).

azionisti. In tali società, quindi, prevale la caratteristica della loro indipendenza dagli amministratori delegati. Invece, nelle società con proprietà concentrata, o dove sia comunque identificabile un gruppo di controllo, pur continuando a sussistere la problematica dell'allineamento degli interessi degli amministratori delegati con quelli degli azionisti, emerge la necessità che alcuni amministratori siano indipendenti anche dagli azionisti di controllo, per permettere al consiglio di verificare che siano valutati con sufficiente indipendenza di giudizio i casi di potenziale conflitto tra gli interessi della società e quelli degli azionisti di controllo.

Il Comitato, peraltro, riconosce che tale necessità può attenuarsi laddove il controllo della società sia esercitato da una pluralità di soggetti indipendenti tra loro, nessuno dei quali sia in posizione dominante.

L'adequazione del numero degli amministratori indipendenti è anche funzione dell'eventuale appartenenza della società interessata ad un gruppo, alla luce del principio di autonomia gestionale accolto dalle regole di borsa in conformità con la prassi internazionale. Il Comitato raccomanda che, nel caso di una società controllata da altra società quotata, il numero di tali amministratori sia tale da consentire la costituzione di un comitato per il controllo interno composto esclusivamente da amministratori indipendenti. Il Comitato raccomanda altresì che, qualora l'emittente sia controllato da una società, anche non quotata, operante, direttamente o attraverso altre società controllate, nello stesso settore di attività o in settori contigui, la composizione del consiglio di amministrazione dell'emittente sia idonea a garantire adeguate condizioni di autonomia gestionale e quindi la massimizzazione degli obiettivi economico-finanziari propri dell'emittente. La qualificazione dell'amministratore non esecutivo come indipendente non assume alcuna valenza né positiva, né negativa, ma è semplicemente il risultato di una situazione di fatto: l'assenza, come recita la regola, di relazioni economiche con gli amministratori delegati della società (specialmente per le società ad azionariato diffuso) e con i soci di controllo (specialmente per le società con proprietà concentrata) tali da condizionare, per la loro importanza da valutarsi caso per caso, l'autonomia di giudizio ed il libero apprezzamento dell'operato del management.

Al contrario, il compenso di amministratore ed una partecipazione azionaria, di entità tale da non permette-

società o di soggetti che si trovino nelle situazioni indicate nelle precedenti lettere a) e b).

3.2. - L'indipendenza degli amministratori è periodicamente valutata dal consiglio di amministrazione tenendo conto delle informazioni fornite dai singoli interessati. L'esito delle valutazioni del consiglio è comunicato al mercato.

3.2. - Con apposita disamina il consiglio di amministrazione – nella seduta del 14 ottobre 2002 – ha proceduto a verificare formalmente il requisito di indipendenza di ciascun amministratore, con la conseguente informativa al mercato (si rimanda all'allegato B).

Avuto riguardo alle predette verifiche, tenuto altresì conto delle caratteristiche degli accordi esistenti, delle relazioni economiche in corso e dei rapporti partecipativi (diretti ed indiretti) tra la società e taluni amministratori, il consiglio di amministrazione ritiene che l'attuale struttura societaria sia tale da garantire adeguate condizioni di autonomia gestionale e la massimizzazione degli obiettivi economico-finanziari propri.

re il controllo o un'influenza notevole sulla società interessata, non inficiano il requisito dell'indipendenza.

La valutazione dell'indipendenza di ciascun amministratore spetta al consiglio di amministrazione nella sua collegialità. Il Comitato non ritiene utile indicare, a tal fine, precisi criteri anche quantitativi. In ogni caso, quanto alle relazioni economiche facenti capo all'amministratore, ciò che rileva è la loro significatività piuttosto che il fatto di essere regolate a condizioni di mercato. Circa le relazioni economiche pregresse, dovrebbe farsi riferimento all'esercizio precedente e, per i rapporti di lavoro e gli incarichi di amministratore esecutivo, agli ultimi tre esercizi.

Ai fini della valutazione dell'indipendenza rilevano anche i rapporti economici o partecipativi "indiretti". Pertanto, occorrerà tenere in considerazione i rapporti intercorrenti, tra: l'amministratore, i suoi familiari, gli studi professionali associati di cui l'amministratore sia socio, le società controllate anche indirettamente dall'amministratore o da suoi familiari, le società di cui tali soggetti siano amministratori o dirigenti, da un lato, e la società interessata, gli azionisti che, anche indirettamente, la controllano, gli amministratori esecutivi o le società controllate anche indirettamente da tali soggetti, dall'altro lato.

La struttura giuridica degli organi amministrativi italiani comporta la possibilità che siano qualificati come non esecutivi ed indipendenti anche amministratori membri del comitato esecutivo della società, in quanto organo collegiale che non attribuisce poteri individuali ai propri membri.

Infine, il Comitato ritiene che la presenza di amministratori qualificabili come "indipendenti" nei consigli di amministrazione sia la soluzione più idonea per garantire la composizione degli interessi di tutti gli azionisti, sia di maggioranza, sia di minoranza. In tal senso, nel corretto esercizio dei diritti di nomina degli amministratori, è possibile che gli amministratori "indipendenti" vengano proposti dagli stessi azionisti di controllo o di maggioranza: l'indipendenza è un elemento oggettivo, non condizionabile dalla tipologia degli azionisti proponenti la nomina.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Comitato ritiene che il ruolo del presidente sia fondamentale nell'assicurare un'efficace gestione del consiglio e una efficiente Corporate Governance. Spetta al presidente convocare le riunioni, definire l'ordine del giorno, curare (secondo modalità concordate con gli amministratori delegati) la circolazione di adeguati e tempestivi flussi informativi in favore degli amministratori (specie di quelli non esecutivi) e assicurarsi che tutti gli amministratori possano effettivamente apportare il loro consapevole ed informato contributo alle discussioni del consiglio.

Vengono fatti salvi i casi di necessità e di urgenza. Il Comitato ritiene che, in talune circostanze, la natura delle deliberazioni da assumere, le esigenze di riservatezza (in particolare per le società la cui attività coinvolge interessi di terzi) e la tempestività con cui il consiglio deve assumere decisioni possono comportare limiti all'informazione preventiva.

Il Comitato, pur ritenendo in linea di principio che la figura del presidente e quella dell'amministratore delegato abbiano ciascuna compiti propri, rileva che nella realtà italiana non è infrequente che le due cariche si assommino nella medesima persona, oppure che al presidente siano conferite anche deleghe operative, pur in presenza di altri amministratori delegati. Limitatamente alle deleghe conferitegli, il presidente si qualifica anche come amministratore delegato.

Il Comitato, quindi, ritiene che sia nella facoltà del consiglio di amministrazione, laddove questa situazione venga ritenuta dal consiglio stesso opportuna ai fini di una migliore efficienza nella gestione della società, attribuire deleghe esecutive e gestionali anche, o solo, al presidente. In tal caso, è opportuno che il consiglio inserisca nella relazione sulla gestione una congrua informativa sui compiti e responsabilità spettanti al presidente e agli amministratori delegati.

4. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

4.1. - Il presidente convoca le riunioni del consiglio e si adopera affinché ai membri del consiglio siano fornite, con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione (fatti salvi i casi di necessità ed urgenza), la documentazione e le informazioni necessarie per permettere al consiglio stesso di esprimersi con consapevolezza sulle materie sottoposte al suo esame ed approvazione.

4.2. - Il presidente coordina le attività del consiglio di amministrazione e guida lo svolgimento delle relative riunioni.

4.3. - Allorché il consiglio, ai fini di una gestione efficace ed efficiente della società, abbia conferito deleghe al presidente, il consiglio stesso, nella relazione sulla gestione, fornisce adeguata informativa sulle competenze attribuite in conseguenza a tale scelta organizzativa.

4.1. - Prescrizione rispettata sia a livello di normativa interna sia sul piano operativo; al riguardo si specifica che, di norma:

- l'avviso di convocazione delle adunanze consiliari viene inoltrato agli interessati sette giorni prima della data fissata per la seduta;
- il materiale illustrativo completo perviene ad amministratori e sindaci almeno cinque giorni prima della seduta (salvi eccezionali casi di necessità ed urgenza).

4.2. - Prescrizione rispettata sia a livello statutario sia sul piano operativo.

4.3. - Prescrizione inapplicabile non essendo, allo stato, conferite al presidente deleghe gestionali/operative.

INFORMAZIONI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Comitato raccomanda che all'esercizio della delega da parte degli organi delegati (amministratori delegati e comitato esecutivo) corrisponda una adeguata e periodica informativa al consiglio, su basi organizzate.

La periodicità dell'informativa dipende dall'importanza delle deleghe e dalla frequenza del loro esercizio e può variare anche in relazione al settore di attività ed alle dimensioni delle società.

Il Comitato raccomanda che gli organi delegati prestino particolare attenzione (fornendo una informativa mirata) alle tematiche più delicate e cioè alle operazioni atipiche, inusuali e con parti correlate.

Tali operazioni, certamente legittime quando eseguite nell'interesse sociale, devono però trovare o il conforto del consiglio di amministrazione nella sua collegialità, come nel caso di quelle più rilevanti di cui all'articolo 1.2, lettera e), oppure, quando effettuate in virtù di deleghe – o, comunque, di dimensione non rilevante – devono formare oggetto di adeguata informativa a tutto il consiglio.

Il Comitato ritiene infine che, essendo tenuto il consiglio di amministrazione, a norma di legge, ad informare il collegio sindacale, tutti gli amministratori debbano disporre di informazioni quantomeno pari a quelle fornite al collegio sindacale.

5. INFORMAZIONI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il comitato esecutivo - tramite il suo presidente - e gli amministratori delegati rendono periodicamente conto al consiglio delle attività svolte nell'esercizio delle deleghe loro attribuite.

Gli organi delegati, inoltre, forniscono adeguata informativa sulle operazioni atipiche, inusuali o con parti correlate, il cui esame e la cui approvazione non siano riservati al consiglio di amministrazione. Essi forniscono al consiglio di amministrazione e ai sindaci le medesime informazioni.

5. - Prescrizione rispettata sia a livello di normativa interna sia sul piano operativo con ampia frequenza di informativa (mensile al consiglio/quindicinale a comitato esecutivo e collegio sindacale).

TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI RISERVATE

Le società quotate, in considerazione della rilevanza dell'informativa tanto per gli investitori quanto per la regolare formazione dei prezzi sui mercati finanziari ove esse sono quotate, devono dedicare particolare attenzione alla diffusione delle informazioni all'esterno della società, soprattutto quando si tratti di informazioni price sensitive.

Il Comitato raccomanda che, anche in considerazione della valenza positiva di una corretta informazione al mercato, le società quotate si dotino di procedure interne per la gestione di queste informazioni al fine di evitare che la loro comunicazione possa avvenire in forma selet-

6. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI RISERVATE

6.1. - Gli amministratori delegati assicurano la corretta gestione delle informazioni riservate; a tal fine essi propongono al consiglio di amministrazione la adozione di procedure per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di documenti e di informazioni riguardanti la società, con particolare riferimento alle informazioni "price sensitive" e a quelle relative ad operazioni su strumenti finanziari com-

6.1. - Prescrizione rispettata. Al riguardo si evidenzia che, con delibera in data 11 novembre 2002, il consiglio di amministrazione ha disposto l'adozione presso il Credito Bergamasco di criteri omogenei e, conseguentemente, di procedure interne uniformi per il trattamento delle informazioni rilevanti (le cosiddette informazioni "price sensitive") e per la comunicazione e

tiva (cioè possa essere rilasciata prima a certi soggetti, per esempio azionisti, giornalisti o analisti), intempestivamente, in forma incompleta o inadeguata. Gli amministratori delegati propongono al consiglio di adottare tali procedure e si prendono cura della gestione delle informazioni riservate e della comunicazione al mercato delle informazioni price sensitive.

Il sistema di gestione delle informazioni comprende il codice di comportamento di cui ogni emittente deve dotarsi, ai sensi delle disposizioni regolamentari applicabili, per disciplinare gli obblighi informativi inerenti alle operazioni su strumenti finanziari compiute dagli amministratori, dai direttori, dai sindaci e dalle altre persone che per la loro carica hanno accesso a informazioni rilevanti (c. d. persone rilevanti). Nell'identificare tali persone gli emittenti potranno tenere in considerazione anche i responsabili delle aree operative e delle funzioni legale-societaria, finanziaria e comunicazione. Gli emittenti informano le persone rilevanti dei loro obblighi e delle loro responsabilità con riferimento alle operazioni oggetto del codice di comportamento e forniscono loro l'assistenza necessaria affinché tali operazioni possano essere comunicate alla società nel più breve tempo possibile e con le modalità, anche telematiche, da essa stabilite. Ogni emittente valuta l'opportunità di prevedere intervalli temporali più brevi di quelli stabiliti dalle disposizioni regolamentari per la diffusione al pubblico delle informazioni sulle operazioni compiute dalle persone rilevanti.

Il Comitato ritiene di evidenziare l'assoluta riservatezza delle informazioni acquisite dagli amministratori nell'ambito delle proprie funzioni e richiamare tutti loro al rispetto delle procedure di comunicazione approvate dal consiglio di amministrazione.

piute dalle persone che a causa dell'incarico ricoperto hanno accesso a informazioni rilevanti.

la trasmissione all'esterno di informazioni e documenti di carattere aziendale concernenti la banca.

La gestione di tale informativa è demandata al direttore generale, che agisce d'intesa con il presidente – per i fatti di particolare rilevanza – e con il consigliere delegato. Il direttore generale vigila sulla corretta applicazione della normativa aziendale tramite le funzioni “segreteria generale” e “comunicazione”.

Le competenze in materia sono stabilite rigorosamente dalle citate “procedure per il trattamento delle informazioni rilevanti”, nonché dal regolamento interno della banca, e vengono espletate nel pieno rispetto del D. Lgs. n. 58/1998 e degli appositi regolamenti Consob.

Si segnala inoltre che, nella predetta seduta, il consiglio di amministrazione ha adottato altresì il codice di comportamento in materia di “internal dealing” (l'attività di compravendita effettuata dagli amministratori e da altre “persone rilevanti” sui titoli della società quotata a cui appartengono e/o su quelli delle controllate), diretto a disciplinare, con efficacia cogente, i flussi informativi dalle “persone rilevanti” alla società (e da questa al mercato), nonché le eventuali limitazioni inerenti alle attività di “internal dealing”. Tale codice ha subito una revisione con delibera del consiglio di amministrazione in data 3 febbraio 2003, debitamente comunicata al mercato.

6.2. - Tutti gli amministratori sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei loro compiti ed a rispettare le procedure adottate per la comunicazione all'esterno di tali documenti ed informazioni.

6.2. - Prescrizione rispettata.

NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI

Il Comitato raccomanda che la nomina del consiglio di amministrazione abbia luogo in conformità ad una procedura trasparente.

In generale, le proposte di nomina degli amministratori sono presentate dagli azionisti di maggioranza o di controllo, i quali, ovviamente, procedono ad una selezione preventiva dei candidati.

Nei casi di società ad azionariato diffuso, viceversa, i candidati sono presentati, a volte attraverso liste previste statutariamente, anche da azionisti non di maggioranza o di controllo.

In entrambi i casi, è interesse della generalità degli azionisti conoscere le caratteristiche personali e professionali dei candidati (nonché gli incarichi dagli stessi ricoperti) con l'anticipo necessario per poter esercitare consapevolmente il diritto di voto, soprattutto da parte degli investitori istituzionali spesso rappresentati in assemblea per delega.

Il Comitato ritiene che tali caratteristiche possano essere valutate anche in relazione agli incarichi che ciascun candidato potrebbe essere chiamato a ricoprire (presidente, amministratore delegato, membro del comitato esecutivo, ecc.) nella società.

Il Comitato ha previsto la possibilità che le società quotate costituiscano un comitato per le proposte di nomina, soprattutto nei casi in cui il consiglio rilevi la difficoltà, da parte degli azionisti, di predisporre le proposte di nomina, come può accadere nelle società quotate a base azionaria diffusa.

Il Comitato, pur raccomandando, in tali casi, l'istituzione del comitato per le proposte di nomina, riconosce che tale funzione possa essere svolta dal consiglio di amministrazione, quando abbia dimensioni contenute.

Tale comitato, che può, ovviamente, ricevere proposte

7. NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI

7.1. - Le proposte di nomina alla carica di amministratore, accompagnate da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione dell'eventuale idoneità dei medesimi a qualificarsi come indipendenti ai sensi dell'art. 3, sono depositate presso la sede sociale almeno dieci giorni prima della data prevista per l'assemblea, ovvero al momento del deposito delle liste, ove previste.

7.2. - Laddove il consiglio di amministrazione costituisca al proprio interno un comitato per le proposte di nomina alla carica di amministratore, esso è composto, in maggioranza, di amministratori non esecutivi.

7.1. - Fino ad oggi le proposte di nomina alla carica di amministratore sono state presentate da soci direttamente in assemblea con illustrazione (e deposito agli atti) dei "curricula vitae" dei candidati. Il recepimento del suggerimento inserito nel Codice (presentazione delle candidature dieci giorni prima dell'assemblea) richiederebbe una apposita modifica statutaria (da apportare in sede di assemblea straordinaria). Per la connotazione del nostro azionariato non si ravvede, allo stato, la necessità di introdurre il voto di lista anche per l'elezione degli amministratori (in aggiunta a quella già adottata per l'elezione dei sindaci in ottemperanza ai dettami del D. Lgs. n. 58/1998).

7.2. - Analogamente a quanto sopra detto (7.1) non si ravvisa la necessità di adottare tale suggerimento, in quanto conformato presumibilmente per società ad azionariato estremamente diffuso.

dagli azionisti, oltre che formularle autonomamente, ha lo scopo precipuo di rendere trasparente la procedura di selezione. Esso dovrebbe essere costituito in maggioranza di amministratori non esecutivi.

REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

La tematica sulla remunerazione degli amministratori delegati e di quelli investiti di particolare cariche è, nella realtà di quasi tutte le società quotate, largamente riconducibile ad una pratica simile a quella che qui si intende istituzionalizzare. Infatti, la determinazione di una proposta di tali compensi è usualmente delegata ad alcuni consiglieri non esecutivi o che comunque possono formulare proposte in assenza di conflitti di interesse.

Il Comitato, pertanto, raccomanda la costituzione di un comitato per la remunerazione, composto prevalentemente da amministratori non esecutivi. La costituzione di tale comitato non solleva particolari problemi ai sensi del diritto italiano, posto che lo stesso ha, in conformità all'art. 2389, 2° comma, c. c., solo funzioni propositive e che il potere di stabilire la "remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dell'atto costitutivo" rimane in capo al consiglio di amministrazione.

Al comitato per la remunerazione si attribuisce anche il compito di proporre al consiglio, sulla base delle indicazioni fornite dagli amministratori delegati, l'adozione di criteri generali di remunerazione dell'alta direzione delle società capaci di attrarre e motivare persone di livello ed esperienza adeguati.

Il comitato può avvalersi di consulenti, i quali possono essere utili nel fornire le informazioni necessarie sugli standard di mercato dei sistemi di remunerazione. Rimane ovviamente compito degli amministratori delegati definire le politiche ed i livelli di remunerazione dell'alta direzione.

8. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

8.1. - Il consiglio di amministrazione costituisce al proprio interno un comitato per la remunerazione e per gli eventuali piani di stock option o di assegnazione di azioni. Tale comitato, composto prevalentemente di amministratori non esecutivi, formula proposte al consiglio, in assenza dei diretti interessati, per la remunerazione degli amministratori delegati e di quelli che ricoprono particolari cariche, nonché, su indicazione degli amministratori delegati, per la determinazione dei criteri per la remunerazione dell'alta direzione della società. A tal fine, esso può avvalersi di consulenti esterni, a spese delle società.

8.1. - In sede di prima attuazione del Codice di autodisciplina, con delibera del 27 marzo 2000, e poi in sede di rinnovo delle cariche operato al termine della già citata assemblea dei soci, con delibera del 20 aprile 2002, è stato istituito un comitato permanente composto da amministratori non esecutivi – attualmente ne fanno parte l'avv. Pavesi, coordinatore, e la sig.ra Colombelli ed il dott. Motta, membri – che, una volta all'anno, prima della delibera "de qua", è chiamato a sottoporre al consiglio un'articolata proposta. Il comitato per la remunerazione si è radunato il 6 maggio 2002 per formulare al consiglio una dettagliata proposta circa la determinazione quantitativa – su base annua – del compenso da attribuire per il periodo 1.5.2002/30.4.2003 agli amministratori che rivestono particolari cariche ex art. 2389, 2° comma, codice civile (presidente, vice presidente vicario, vice presidente, consigliere delegato).

L'informativa sugli emolumenti corrisposti ad amministratori, sindaci e direttore generale è inserita in nota integrativa, parte D, sezione 1, ai sensi della normativa specifica (art. 78 della delibera Consob n. 11971 del 14.5.1999).

Il Comitato ritiene che l'adeguata strutturazione della remunerazione complessiva degli amministratori delegati costituisca uno dei principali strumenti per consentire l'allineamento degli interessi degli amministratori delegati stessi con quelli degli azionisti e che l'affermarsi di sistemi di remunerazione variabile, in relazione ai risultati, fra cui anche le stock option, facilita l'incentivazione e la fidelizzazione di tutta l'alta dirigenza.

Pertanto, è compito del consiglio di amministrazione, su proposta del comitato per la remunerazione, stabilire se utilizzare in modo estensivo tali sistemi di remunerazione e definire gli obiettivi degli amministratori delegati.

8.2. - Di norma, il consiglio di amministrazione, nel determinare i compensi complessivi degli amministratori delegati, prevede che una parte di questi sia legata ai risultati economici conseguiti dalla società ed, eventualmente, al raggiungimento di obiettivi specifici preventivamente indicati dal consiglio stesso.

8.2. - Con riferimento ad amministratore/i delegato/i, il consiglio si riserva di disporre in futuro l'applicazione del metodo indicato al punto 8.2, qualora se ne ravvisasse l'opportunità.

Più in generale, in relazione all'intero consiglio, pare opportuno segnalare al riguardo che l'art. 31 dello statuto sociale del Credito Bergamasco prevede che, nell'ambito della ripartizione dell'utile netto risultante dal bilancio – dedotto il 10% per la riserva legale e quegli eventuali ulteriori prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione che su proposta del consiglio di amministrazione vengano deliberati dall'assemblea ordinaria – l'1% di questo sia assegnato a favore del consiglio di amministrazione.

CONTROLLO INTERNO

Pur essendo consapevole che nessun sistema di controllo può essere in grado di prevenire con certezza il verificarsi di eventi che producono perdite inattese o rappresentazioni errate non intenzionali di fatti di gestione, il Comitato ritiene che la costituzione di un efficace sistema di controllo interno sia elemento qualificante di una buona gestione.

Il sistema di controllo interno può articolarsi organizzativamente in diversi assetti, modulati sulla realtà di ciascuna società.

Conformemente alla prassi internazionale, desunta dai lavori del Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO Report), la definizione accolta sottolinea il carattere di "processo", che coinvolge tutte le funzioni aziendali e che tende alla realizzazione dei quattro obiettivi principali indicati nel testo. La responsabilità del sistema di controllo interno appartiene al consiglio di amministrazione. Il Comitato raccomanda pertanto che a tale organo spetti il compito di sta-

9. CONTROLLO INTERNO

9.1. - Il sistema di controllo interno è l'insieme dei processi diretti a monitorare l'efficienza delle operazioni aziendali, l'affidabilità dell'informazione finanziaria, il rispetto di leggi e regolamenti, la salvaguardia dei beni aziendali.

9.2. - Il consiglio di amministrazione ha la responsabilità del sistema di controllo interno, del quale fissa le linee di indirizzo e verifica periodicamente l'adeguatezza e l'effettivo funzionamento, assicurandosi che i principali rischi aziendali siano identificati e gestiti in modo adeguato.

9.3. - Gli amministratori delegati provvedono ad identificare i princi-

9.1. - Prescrizione rispettata sia a livello di normativa interna sia sul piano operativo.

9.2. - Prescrizione rispettata sia a livello di normativa interna sia sul piano operativo.

9.3. - Prescrizione rispettata sia a livello di normativa interna

bilire le linee di indirizzo per il controllo interno e la gestione dei rischi aziendali, nonché di verificare periodicamente il funzionamento del sistema di controllo interno, con l'assistenza del comitato per il controllo interno e del preposto al controllo interno.

Sulla scorta della migliore prassi delle società quotate e delle disposizioni di vigilanza applicabili a talune categorie di intermediari finanziari, il Comitato raccomanda che i preposti al controllo interno siano liberi da vincoli gerarchici nei confronti dei soggetti sottoposti al loro controllo, al fine di evitare interferenze con la loro autonomia di giudizio.

Nelle società dotate di una funzione di internal audit, il preposto al controllo interno può identificarsi con il responsabile della medesima. Nelle società che non abbiano una tale funzione, il consiglio valuta periodicamente l'opportunità di istituirla.

Il sistema di controllo interno si estende sia ai rischi finanziari, sia ai rischi operativi, inclusi, quindi, quelli sull'efficacia e sull'efficienza delle operazioni e sul rispetto delle leggi e dei regolamenti.

I preposti al controllo interno riferiscono agli amministratori delegati per permettere loro di intervenire tempestivamente in caso di necessità, nonché al comitato per il controllo interno ed ai sindaci per aggiornarli sui risultati del loro operato.

pali rischi aziendali, sottoponendoli all'esame del consiglio di amministrazione, ed attuano gli indirizzi del consiglio attraverso la progettazione, la gestione ed il monitoraggio del sistema di controllo interno, del quale nominano uno o più preposti, dotandoli di mezzi idonei.

9.4. - I preposti al controllo interno non dipendono gerarchicamente da alcun responsabile di aree operative e riferiscono del loro operato agli amministratori delegati, nonché al comitato per il controllo interno, di cui al successivo art.10, ed ai sindaci.

sia sul piano operativo, fermo restando che – in considerazione della valenza strategica (e non operativa) delle deleghe attribuite al consigliere delegato – le attività preventive ed esecutive in ordine al controllo interno sono riferibili al direttore generale.

9.4. - Prescrizione rispettata sia a livello di normativa interna sia sul piano operativo, fermo restando che – in considerazione dell'attuale assetto di vertice e del sistema delle deleghe vigente presso la banca – le attività preventive ed esecutive in ordine al controllo interno sono riferibili al direttore generale. Con riferimento alle attività di controllo interno (ed in particolare quelle relative al controllo dei rischi) si specifica che, in conformità alle disposizioni di Banca d'Italia:

- alla funzione "audit di Gruppo" sono affidate le attività ispettive del Credito Bergamasco rivolte alle unità centrali ed all'EDP, nonché i controlli sulle società controllate; il responsabile della predetta funzione è il dott. Carlo Ranieri, che ha assunto altresì la responsabilità della funzione di controllo interno ai sensi dell'art. 57 del regolamento Consob n. 11522/1998;
- presso il Credito Bergamasco si sono mantenute una struttura ispettiva di rete ed una segreteria reclami, affidate alla responsabilità del rag. Paolo Quartaroli.

COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO

Il Comitato raccomanda che il consiglio di amministrazione, nello svolgimento del proprio compito di vigilanza, costituisca un comitato per il controllo interno che abbia il compito di analizzare le problematiche ed istruire le pratiche rilevanti per il controllo delle attività aziendali.

Tale comitato rappresenta l'organismo, formalmente costituito, capace di valutare autonomamente e indipendentemente, sia nei riguardi degli amministratori delegati per le tematiche di salvaguardia dell'integrità aziendale, sia delle società di revisione per la valutazione dei risultati da esse esposti nella relazione e nella lettera di suggerimenti.

Ciò spiega la composizione del comitato, che è formato in maggioranza da amministratori indipendenti e, nel caso di società controllata da altra società quotata, esclusivamente da amministratori indipendenti (si veda in tal senso il commento al precedente art. 3). Coerente con le funzioni del comitato è anche la previsione della partecipazione alle sue riunioni del presidente del collegio sindacale o di un sindaco da lui designato, in rappresentanza dell'organo statutario di controllo. Alle riunioni del comitato possono partecipare anche gli amministratori delegati, in quanto titolati ad intervenire sulle questioni in esame e ad individuare gli interventi adeguati per affrontare situazioni, anche potenzialmente, critiche. L'elencazione dei compiti del comitato non è esaustiva, in quanto rimane al consiglio la facoltà di determinare, in funzione delle caratteristiche aziendali e delle specifiche tipologie di rischio dell'attività di impresa (si pensi alle banche o alle società assicuratrici), gli ulteriori compiti da affidare al comitato.

10. COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO

10.1. - Il consiglio di amministrazione costituisce un comitato per il controllo interno, con funzioni consultive e propositive, composto da amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti. Ai lavori del comitato partecipa il presidente del collegio sindacale o altro sindaco designato dal presidente del collegio.

10.2. - In particolare il comitato per il controllo interno:

- a) assiste il consiglio nell'espletamento dei compiti di cui all'art. 9.2;
- b) valuta il piano di lavoro preparato dai preposti al controllo interno e riceve le relazioni periodiche degli stessi;
- c) valuta, unitamente ai responsabili amministrativi della società ed ai revisori, l'adeguatezza dei principi contabili utilizzati e, nel caso di gruppi, la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato;
- d) valuta le proposte formulate dalle società di revisione per ottenere l'affidamento del relativo incarico, nonché il piano di lavoro predisposto per la revisione e i risultati esposti nella relazione e nella lettera di suggerimenti;
- e) riferisce al consiglio, almeno semestralmente, in occasione dell'approvazione del bilancio e della relazione semestrale, sull'attività svolta e sulla adeguatezza del sistema di controllo interno;

10.1./10.2. - La normativa specifica riguardante il sistema dei controlli interni presso le banche (Testo Unico Bancario – Istruzioni di vigilanza – Disposizioni specifiche della Banca d'Italia) impone l'attuazione di un apparato di controlli, un'attività di costante monitoraggio da parte delle funzioni preposte ed una frequente e periodica reportistica al consiglio, che fanno sì che – presso la nostra società – le indicazioni del Codice siano pienamente vigenti ed operative, come rilevato dal consiglio nella autodiagnosi operata su indicazione della Banca d'Italia all'atto dell'entrata in vigore della nuova normativa secondaria, nonché nelle successive ricognizioni periodiche sul sistema dei controlli e sull'attività di "audit".

Sulla raccomandata istituzione di un comitato consiliare per il controllo interno – che operi secondo le modalità di cui al punto 10.2 – si reputa preferibile che, alla luce delle predette normative specifiche, tali funzioni vengano svolte direttamente dal consiglio, al quale i responsabili delle funzioni di "audit di Gruppo" e di "audit di rete" relazionano con stretta periodicità.

- f) svolge gli ulteriori compiti che gli vengono attribuiti dal consiglio di amministrazione, particolarmente in relazione ai rapporti con la società di revisione.

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

La definizione di operazioni con parti correlate può essere ricavata, tra l'altro, dai principi contabili internazionali (IAS 24). Il riferimento alla fairness riflette le migliori pratiche internazionali, oltre a trovare corrispondenza con la nostra disciplina legislativa dei conflitti di interesse. Per fairness sostanziale si intende la correttezza dell'operazione dal punto di vista economico, quando ad esempio il prezzo di trasferimento di un bene sia allineato con i prezzi di mercato. Per fairness procedurale si intende il rispetto di procedure che mirano ad assicurare la correttezza sostanziale dell'operazione.

11. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

11.1. - Le operazioni con parti correlate rispettano criteri di correttezza sostanziale e procedurale.

11.1. - Con riferimento alle operazioni con parti correlate, si possono identificare – in sintesi – le seguenti tipologie ed i seguenti “iter deliberativi”:

- a) le operazioni di ordinaria amministrazione (in genere rientranti nell'ambito degli affidamenti), comportanti l'assunzione di obbligazioni con esponenti aziendali, richiedono l'osservanza della speciale procedura autorizzativa di cui all'art. 136 del D. Lgs. n. 385/1993 (delibera specifica del consiglio di amministrazione in assenza dell'interessato e con l'assenso del collegio sindacale);
- b) le operazioni di ordinaria amministrazione diverse dalle precedenti (sub a) seguono gli “iter” deliberativi consueti – in esecuzione delle deleghe ordinarie – fermo restando l'obbligo di rendicontazione al consiglio di amministrazione nella prima seduta utile successiva (come avviene, ad esempio, per la stipulazione e/o il rinnovo della polizza assicurativa BBB/CCC, ovvero per gli affidamenti ordinari diversi da quelli indicati sub a);

c) le operazioni di carattere straordinario (per contenuto, importo, significatività) formano oggetto di valutazione ed approvazione – in via esclusiva – da parte del consiglio di amministrazione (come si è verificato, ad esempio, per gli importanti progetti di Gruppo, volti alla centralizzazione di attività informatiche, di back office, di finanza, ecc.), di norma supportate nel giudizio da pareri e da consulenze di “advisor” esterni.

Il Comitato ritiene opportuno che il consiglio sia preventivamente e adeguatamente informato degli eventuali interessi che taluni amministratori possono avere nell'operazione, in modo che gli altri amministratori possano avere piena contezza dell'estensione e rilevanza di tali interessi, indipendentemente dall'esistenza di una situazione di conflitto.

Il Comitato rimette alla valutazione del consiglio le decisioni più opportune per l'ipotesi in cui l'allontanamento di consiglieri al momento della deliberazione possa essere considerato pregiudizievole al permanere del necessario quorum costitutivo.

La fairness sostanziale può essere perseguita attraverso alcuni criteri di comportamento desumibili dalle migliori pratiche internazionali, già ampiamente seguite in Italia, almeno per le operazioni non ripetitive e, comunque, rilevanti, quali il ricorso ad advisor (banche, società di revisione, altri esperti) per il rilascio di fairness opinions e ad avvocati per il rilascio di legal opinions. Il Comitato raccomanda ai consigli un'attenta valutazione dell'indipendenza degli esperti e, per rafforzare tale indipendenza, suggerisce l'utilizzo, nei casi più significativi, di esperti diversi per ciascuna parte correlata.

11.2. - Nelle operazioni con parti correlate gli amministratori che hanno un interesse, anche potenziale o indiretto, nell'operazione:

- a) informano tempestivamente ed in modo esauriente il consiglio sull'esistenza dell'interesse e sulle circostanze del medesimo;
- b) si allontanano dalla riunione consiliare al momento della deliberazione.

11.3. - Ove la natura, il valore o le altre caratteristiche dell'operazione lo richiedano, il consiglio di amministrazione, al fine di evitare che per l'operazione siano patuite condizioni diverse da quelle che sarebbero state verosimilmente negoziate tra parti non correlate, cura che l'operazione venga conclusa con l'assistenza di esperti indipendenti ai fini della valutazione dei beni e della consulenza finanziaria, legale o tecnica.

11.2. - Prescrizione concretamente e rigorosamente rispettata nella prassi.

11.3. - Prescrizione concretamente rispettata nella prassi, che il consiglio si impegna a seguire anche per future operazioni.

RAPPORTI CON GLI INVESTITORI ISTITUZIONALI E CON GLI ALTRI SOCI

Il Comitato ritiene che sia nell'interesse delle società quotate instaurare un dialogo continuativo con la generalità degli azionisti e, in particolare, con gli investitori istituzionali.

Infatti, una corretta, completa e continua comunicazione con i soci costituisce elemento apprezzato da parte degli investitori attuali e prospettici.

Tenuto conto del particolare ruolo e della specializzazione funzionale degli investitori istituzionali, il Comitato raccomanda che le società identifichino il responsabile delle relazioni con gli investitori e che le società con maggiore capitalizzazione ed aventi una diffusa base azionaria si dotino di una struttura aziendale dedicata a tale funzione, dotata di adeguati mezzi e professionalità.

Il Comitato riconosce altresì che, nelle società di minori dimensioni e di più semplice articolazione organizzativa, la funzione di responsabile delle relazioni con gli investitori potrebbe essere svolta direttamente dai vertici aziendali, opportunamente identificati.

La precisazione che l'instaurazione di un dialogo con gli investitori istituzionali deve comunque avvenire nel rispetto delle procedure sulla comunicazione mira a ricordare che il dialogo con gli investitori istituzionali non deve dar luogo a comunicazioni su fatti rilevanti anticipate rispetto alle comunicazioni al mercato.

Il Comitato ha ritenuto che non rientrasse nella sua competenza prendere in considerazione i comportamenti degli investitori istituzionali. Il Comitato, peraltro, auspica che il riconoscimento da parte loro della importanza delle regole di Corporate Governance contenute in questo Codice possa costituire elemento significativo ai fini di una più convinta e diffusa applicazione dei principi del Codice stesso da parte delle società quotate.

12. RAPPORTI CON GLI INVESTITORI ISTITUZIONALI E CON GLI ALTRI SOCI

Il presidente e gli amministratori delegati, nel rispetto della procedura sulla comunicazione di documenti ed informazioni riguardanti la società, si adoperano attivamente per instaurare un dialogo con gli azionisti, nonché con gli investitori istituzionali, fondato sulla comprensione dei reciproci ruoli. Essi provvedono alla identificazione di un responsabile e, se del caso, alla costituzione di una struttura aziendale incaricata di questa funzione.

12. - Prescrizione rispettata sia a livello di normativa interna sia sul piano operativo.

Il compito istituzionale della comunicazione rivolta all'esterno compete alla presidenza ed alla direzione generale.

Nell'ambito dell'organizzazione interna, è stata individuata nella funzione "segreteria generale" la struttura incaricata di intrattenere e gestire i rapporti con gli azionisti e con gli investitori istituzionali; nello specifico:

- la funzione "segreteria societaria" cura, tra l'altro, gli adempimenti informativi discendenti da obblighi normativi, nonché le comunicazioni ufficiali con i soci;
- la funzione "studi e relazioni istituzionali" intrattiene le relazioni con gli analisti e gli investitori istituzionali, coordinandosi con la funzione "investor relations" di Gruppo;
- la funzione "comunicazione" provvede a gestire i rapporti con i "media", curando altresì gli obblighi informativi verso il mercato su "input" della segreteria societaria (in conformità alla normativa di Borsa Italiana ed utilizzando la procedura informatica NIS).

Si precisa inoltre che i rapporti con analisti ed investitori istituzionali vengono assicura-

ti anche dalla funzione “investor relations” di Gruppo, che svolge la propria attività a beneficio dell'intero Gruppo bancario.

ASSEMBLEE

Il Comitato ritiene che, pur in presenza di un'ampia diversificazione (anche telematica) delle modalità di comunicazione con i soci, gli investitori istituzionali ed il mercato, l'assemblea dei soci rimanga un'opportunità per instaurare un proficuo dialogo tra amministratori ed azionisti. Anche con riguardo a tale dialogo dovrà tenersi a mente il dovere della società di non comunicare informazioni price sensitive agli azionisti, senza una contestuale diffusione al mercato.

Coerentemente, il Comitato raccomanda che nella scelta del luogo, della data e dell'ora di convocazione delle assemblee, gli amministratori tengano presente l'obiettivo di rendere, per quanto possibile, agevole la partecipazione degli azionisti alle assemblee e che, essendo l'assemblea momento di dialogo tra soci ed amministratori, sia raccomandabile che questi ultimi siano presenti alle assemblee e che lo siano in particolare quelli che, per gli incarichi ricoperti nel consiglio e/o nei comitati costituiti, possano apportare un utile contributo alla discussione assembleare.

Il Comitato raccomanda che le società si dotino di un regolamento assembleare che indichi le procedure da seguire al fine di consentire l'ordinato e funzionale svolgimento delle assemblee, senza, peraltro, pregiudicare il diritto di ciascun socio di esprimere la propria opinione sugli argomenti in discussione.

Nel regolamento potranno essere precisati, tra gli altri argomenti, la durata massima dei singoli interventi, il loro ordine, le modalità di votazione, gli interventi degli amministratori e dei sindaci, nonché i poteri del presidente anche per comporre o impedire il verificarsi di situazioni di conflitto all'interno dell'assemblea.

13. ASSEMBLEE

13.1. - Gli amministratori incoraggiano e facilitano la partecipazione più ampia possibile degli azionisti alle assemblee.

13.2. - Alle assemblee, di norma, partecipano tutti gli amministratori.

13.3. - Le assemblee sono occasione anche per la comunicazione agli azionisti di informazioni sulla società, nel rispetto della disciplina sulle informazioni “price sensitive”.

13.4. - Il consiglio di amministrazione propone alla approvazione dell'assemblea un regolamento che disciplina l'ordinato e funzionale svolgimento della assemblea ordinaria e straordinaria della società, garantendo il diritto di ciascun socio di prendere la parola sugli argomenti posti in discussione.

13.1. - Prescrizione rispettata sia a livello di normativa interna sia sul piano operativo.

13.2. - Prescrizione rispettata sia a livello di normativa sia sul piano operativo.

13.3. - Prescrizione rispettata sul piano operativo.

13.4. - Lo statuto della banca regola lo svolgimento dell'assemblea sociale (artt. da 7 a 12) in modo piuttosto dettagliato, con disciplina che, ad oggi, ha consentito un regolare, tranquillo e consapevole svolgimento dell'assemblea dei soci. Tale situazione è stata favorita dalla “clausola di chiusura”, prevista dall'art. 11, 3° comma, secondo cui spetta al presidente accertare la regolarità della convocazione e della costituzione dell'assemblea, verificare il diritto di interven-

to, dirigere e regolare la discussione, stabilire l'ordine e le modalità della votazione. Pertanto, sul piano fattuale, la raccomandazione del Comitato per la Corporate Governance appare irrilevante per la nostra realtà.

A seguito di ulteriori approfondimenti, in considerazione dell'ampio dibattito sorto in dottrina e tenuto conto delle precedenti esperienze assembleari – che hanno largamente dimostrato la validità e l'efficacia delle norme statutarie sia nell'assicurare il corretto svolgimento delle assemblee dei soci sia nel garantire l'ordinata e legittima partecipazione del singolo socio alla discussione – l'assemblea straordinaria del 26 novembre 2001, condividendo l'orientamento del consiglio, ha ritenuto non opportuna l'adozione di tale specifico regolamento, valutando ininfluyente l'introduzione di simile strumento ai fini di un sostanziale miglioramento nella conduzione e nello svolgimento dei futuri lavori assembleari.

Con riferimento alle norme poste a presidio dei diritti delle minoranze, che prevedono che vengano fissate percentuali minime per l'esercizio delle azioni e delle prerogative delle minoranze stesse, il Comitato raccomanda agli amministratori una valutazione continuativa dell'opportunità di adattare tali percentuali in relazione all'evolversi della dimensione e della struttura azionaria delle società.

13.5. - Gli amministratori, in caso di variazioni significative del valore complessivo della capitalizzazione, della composizione della compagine sociale e del numero degli azionisti della società, valutano l'opportunità di proporre all'assemblea modifiche all'atto costitutivo, relativamente alle percentuali stabilite per dar corso alle azioni e per l'esercizio delle prerogative poste a tutela delle minoranze.

13.5. - Trattasi di questione che il consiglio potrà valutare quando dovessero presentarsi i presupposti richiesti.

SINDACI

Così come previsto all'art. 7.1 per la nomina degli amministratori, il Comitato raccomanda che anche i sindaci vengano eletti con una procedura trasparente, mettendo a disposizione dei soci le informazioni necessarie per esercitare consapevolmente il diritto di voto.

Il Comitato ritiene che, in un corretto sistema di governo societario, gli interessi della generalità degli azionisti debbano essere posti tutti sullo stesso piano e ugualmente protetti e salvaguardati.

È convinzione del Comitato che gli interessi della maggioranza e quelli delle minoranze debbano confrontarsi all'atto della nomina degli organi sociali; successivamente, gli organi sociali, e quindi anche i sindaci, dovranno operare esclusivamente nell'interesse sociale e per la creazione di valore per la generalità degli azionisti.

Pertanto, i sindaci indicati o eletti da maggioranza o minoranza non sono "rappresentanti" delle stesse nell'ambito del collegio, né tantomeno sono legittimati a trasmettere informazioni all'esterno, ed in particolare ai soci che li hanno eletti. Essi inoltre devono conformarsi alla procedura stabilita per la comunicazione all'esterno di notizie riguardanti le società.

14. SINDACI

14.1. - Le proposte all'assemblea dei soci per la nomina alla carica di sindaco, accompagnate da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, sono depositate presso la sede sociale della società almeno dieci giorni prima della data prevista per l'assemblea, ovvero al momento del deposito delle liste.

14.2. - I sindaci agiscono con autonomia ed indipendenza anche nei confronti degli azionisti che li hanno eletti.

14.3. - I sindaci sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei loro compiti e a rispettare la procedura adottata per la comunicazione all'esterno della società di tali documenti ed informazioni.

14.1. - L'indicazione del Codice è già adeguatamente disciplinata dal nostro statuto sociale (deposito previsto sette giorni prima della data stabilita per l'assemblea).

14.2. - Prescrizione rispettata sia a livello di normativa interna sia sul piano operativo.

14.3. - Prescrizione rispettata sia a livello di normativa interna sia sul piano operativo.

Allegato A

Carica	Deleghe conferite
Comitato Esecutivo	<ul style="list-style-type: none"> - Disporre l'assunzione, la promozione, il miglioramento retributivo – in conformità ai programmi generali approvati dal consiglio di amministrazione – nonché la revoca ed i provvedimenti disciplinari relativi al personale appartenente alle aree professionali ed alla categoria dei quadri direttivi, esclusi i dirigenti. - Prendere in locazione o in sub locazione case, appartamenti, uffici, magazzini alle condizioni che riterrà adeguate per un periodo massimo di nove anni; consentire la locazione o la sub locazione, per un periodo massimo di nove anni, e determinare il canone, le spese, le clausole e le condizioni che riterrà opportune, per tutti gli immobili di cui la banca è proprietaria o locataria; modificare il canone di locazione; rescindere contratti di locazione o di sub locazione. - Esercitare i poteri assegnati e determinati da vigenti deliberazioni specifiche e/o da regolamenti settoriali approvati dal consiglio stesso (in materia di fidi, di spese, ecc.).
Consigliere Delegato	<ul style="list-style-type: none"> - Intrattenere i rapporti con la Controllante al fine di adeguare, d'intesa con la direzione generale, le attività e l'operatività della banca alle linee strategiche delineate dalla Capogruppo e di dar corso alle maggiori sinergie operative ed organizzative. - Procedere – d'intesa con la direzione generale – all'elaborazione ed alla stesura dei piani strategici e dei documenti previsionali della banca, nonché ai loro aggiornamenti ed alla verifica periodica dei risultati ottenuti. - Curare lo studio e la predisposizione degli atti prodromici ad eventuali operazioni straordinarie della banca (attuative dei piani strategici di Gruppo) – con l'incarico di relazionare il consiglio per le conseguenti decisioni – nonché dar corso agli adempimenti inerenti e conseguenti alle operazioni deliberate dal consiglio stesso. - Assumere le determinazioni necessarie con riferimento alla conclusione ed alla stipulazione – con società del Gruppo o con soggetti terzi – di accordi di ordine commerciale o relazionale, che assumano rilievo, diretto o indiretto, nell'ambito del Gruppo bancario.

Allegato B

Nominativo	Carica ricoperta	Scadenza carica	Amministratore esecutivo	Amministratore indipendente
Cesare Zonca	Presidente del Consiglio di Amministrazione	30.4.2003	No	Sì
	Consigliere di Amministrazione	30.4.2005		
	Componente del Comitato Esecutivo	30.4.2003		
Carlo Fratta Pasini	Vice Presidente Vicario del Consiglio di Amministrazione	30.4.2003	No	No
	Consigliere di Amministrazione	30.4.2005		
	Componente del Comitato Esecutivo	30.4.2003		
Franco Nale	Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione	30.4.2003	No	No
	Consigliere di Amministrazione	30.4.2005		
	Componente del Comitato Esecutivo	30.4.2003		
Fabio Innocenzi	Consigliere Delegato	30.4.2003	Sì	No
	Consigliere di Amministrazione	30.4.2005		
	Componente del Comitato Esecutivo	30.4.2003		
Alberto Bombassei	Consigliere di Amministrazione	30.4.2005	No	Sì
Annamaria Colombelli	Consigliere di Amministrazione	30.4.2005	No	Sì
Vittorio Corradi	Consigliere di Amministrazione	30.4.2005	No	No
Guido Crippa	Consigliere di Amministrazione	30.4.2005	No	Sì
	Componente del Comitato Esecutivo	30.4.2003		
Giacomo Gnutti	Consigliere di Amministrazione	30.4.2005	No	Sì
Adriano Mazzucconi	Consigliere di Amministrazione	30.4.2005	No	Sì
Alberto Motta	Consigliere di Amministrazione	30.4.2005	No	No
Carlo Pavesi	Consigliere di Amministrazione	30.4.2005	No	Sì
Antonio Percassi	Consigliere di Amministrazione	30.4.2005	No	Sì
Claudio Rangoni Machiavelli	Consigliere di Amministrazione	30.4.2005	No	No
	Componente del Comitato Esecutivo	30.4.2003		
Mario Ratti	Consigliere di Amministrazione	30.4.2005	No	Sì
	Componente del Comitato Esecutivo	30.4.2003		
Ermanno Rho	Consigliere di Amministrazione	30.4.2005	No	No

Imagine